

Commissione Garanzia Sciopero



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*



Prot: 0006289/TF del 17/04/2013

FILT CGIL
Segreteria nazionale
Fax 06.44076315

FIT CISL
Segreteria nazionale
Fax 06.44286361

UILTRASPORTI
Segreteria nazionale
Fax 06.86207747

UGL Trasporti
Segreteria nazionale
Fax 06.44236330
" 06.4404608

FAST Ferrovie
Segreteria nazionale
Fax 06.47307556
" 06.89535976

ORSA
Segreteria nazionale
Fax 06.44104333

USB Lavoro Privato
Segreteria nazionale
Fax 06.54070448

Ferrovie dello Stato S.p.A.
Fax 06.44104658.

Trenord s.r.l.
fax 02.72011111

**Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Fax 06.44234159

Pos. n. 890/13
Settore TF

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica

Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati

Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

Fax n. 06.67793543-06.68997064

Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 aprile 2013, su proposta del Commissario delegato per il settore, Elena Montecchi, ha adottato la seguente delibera interpretativa.

Delibera n. 13/118

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 3.3.1. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 (durata e articolazione oraria dello sciopero).

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che la Segreteria regionale della Lombardia dell'Organizzazione sindacale Orsa ha proclamato, in data 6 febbraio 2013, uno sciopero di 24 ore, riguardante i dipendenti della società Trenord, per le giornate del 19 e 20 febbraio 2013, con inizio dello sciopero alle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 febbraio 2013;
- che la Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 2013, pur rilevando la peculiarità della proclamazione con riferimento all'articolazione oraria (dalle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 febbraio), ha valutato lo sciopero conforme all'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, in quanto rispettoso, nell'arco delle 24 ore, delle fasce orarie di garanzia del servizio (h. 6.00-9.00, h. 18.00-21.00), ai sensi dell'articolo 4.2.1., nonché della garanzia del servizio per tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero;
- che, dopo l'effettuazione dello sciopero, sono pervenute alla Commissione numerose segnalazioni da parte degli utenti del servizio che denunciavano rallentamenti e disagi, con particolare riferimento alla effettiva tutela del proprio diritto, nelle fasce orarie di garanzia del servizio;
- che l'istruttoria effettuata dalla Commissione ha consentito di escludere inadempimenti da parte dell'Azienda, dell'Organizzazione sindacale proclamante e dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, con riferimento alla garanzia delle prestazioni indispensabili;
- che, tuttavia, pur nel rispetto formale della norma, la particolare articolazione oraria dello sciopero (dalle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 febbraio) ha creato all'utenza disagi sproporzionati, con particolare riferimento al mancato arrivo a destinazione dei treni con partenza nella fascia oraria di garanzia del servizio dalle h. 18.00 alle h. 21.00 della giornata del 20 febbraio 2013;
- che, in data 11 aprile 2013, la Segreteria regionale della Lombardia dell'Organizzazione sindacale ORSA ha proclamato un'ulteriore azione di sciopero per il personale della società Trenord per i giorni 5 e 6 maggio 2013, con le medesime modalità (dalle ore 3.00 del 5 maggio alle h. 2.00 del 5 maggio 2013);

CONSIDERATO

- che l'articolo 3.3.1. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001) prevede che la durata di un'azione di sciopero non possa superare le 24 ore, con inizio alle h. 21.00;
- che l'articolo 3.3.2. dell'Accordo sopra menzionato prevede che la prima azione di sciopero non possa superare le 8 ore e che debba essere effettuata dalle h. 9.01 alle h. 17.59 oppure dalle h. 21.01 alle h. 5.59;
- che l'articolo 4.2.1. del citato Accordo prevede che, nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (h. 6.00-9.00, 18.00-21.00), il servizio debba essere garantito in maniera completa;
- che l'articolo 4.2.2. del citato Accordo prevede, inoltre, che "vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero";
- che la previsione di cui all'articolo 4.2.2. è funzionale alla garanzia del servizio nella fascia oraria "notturna" protetta h. 18.00-21.00, dovendosi ragionevolmente considerare che, essendo le fasce di garanzia dirette a tutelare, prevalentemente, utenti pendolari, questi ultimi debbano avere assicurata la certezza, nei limiti un congruo e ragionevole arco temporale (la cosiddetta ora "cuscinetto"), di giungere a destinazione, soprattutto in considerazione dei particolari disagi sofferti in relazione all'orario notturno;
- che la previsione della cosiddetta ora "cuscinetto" all'inizio dello sciopero, in prossimità della fascia protetta di garanzia è evidentemente basata sulla presunzione che lo sciopero di 24 ore, descritto al punto 3.3.1. dell'Accordo del 23 novembre 1999, avesse inizio alle h. 21.00, secondo la lettera della norma contenuta nell'articolo 3.3.1.;
- che tale presunzione, e la conseguente certezza che lo sciopero non potesse prolungarsi oltre le h. 21.00 della giornata successiva a quella di inizio, rendeva inutile la previsione della cosiddetta ora "cuscinetto" al termine dello sciopero, in prossimità della fascia protetta di garanzia;

RILEVATO

- che uno sciopero proclamato con modalità del tipo descritto in premessa (e cioè che, pur rispettando la durata massima di 24 ore, non abbia inizio alle h. 21.00 e, conseguentemente, sia ancora in corso dopo le h. 21.00 della giornata successiva) è destinato ad incidere negativamente sulla fascia oraria garantita h. 18.00-21.00, in quanto quest'ultima non è coperta dalla cosiddetta ora "cuscinetto", prevista dall'Accordo (articolo 4.2.2.) con esclusivo riferimento alle ipotesi di treni in corso di viaggio "all'inizio dello sciopero";
- che, pertanto, le suddette modalità producono un effetto particolarmente pregiudizievole per l'utenza, eludendo in parte, nei termini dianzi precisati, il sistema di garanzie che le parti hanno convenuto nell'Accordo e che è stato oggetto di valutazione di idoneità della Commissione;
- che, conseguentemente, è necessaria un'interpretazione sistematica delle norme sopra indicate che tenga conto della connessione logica tra la norma contenuta nell'articolo 3.3 dell'Accordo, in materia di durata e articolazione oraria dello sciopero e quella contenuta nell'articolo 4.2, in materia di prestazioni indispensabili e fasce orarie;

RITENUTO

- che, al fine di assicurare un equo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con l'esercizio del diritto dell'utente alla libera circolazione, avuto riguardo al particolare disagio subito dall'utente medesimo nelle fasce orarie notturne, una coerente ricostruzione della *ratio* della disciplina pattizia impone di garantire al passeggero, che utilizzi un treno nelle fasce

orarie protette notturne, di pervenire a destinazione entro un periodo valutato congruo dalle parti, in relazione alle caratteristiche del servizio (1 ora);

DELIBERA

che, in conformità alla *ratio* dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, valutato idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, - con particolare riferimento agli articoli 3.3.1. e 4.2.2. - lo sciopero della durata di 24 ore deve avere inizio alle h. 21.00 e terminare alle h. 21.00 del giorno successivo, fermo restando l'obbligo di concludere lo sciopero alle h. 21.00 anche nel caso in cui le Organizzazioni sindacali si avvalgano, legittimamente, della facoltà di proclamare un'astensione di durata inferiore alle 24 ore;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie, USB Lavoro Privato, a Ferrovie dello Stato S.p.A., a Trenord s.r.l., al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse